

**Luigino Bottini**

**Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ph.D**

[info@luiginobottini.com](mailto:info@luiginobottini.com) - [www.luiginobottini.com](http://www.luiginobottini.com)



---

**Contitalia S.r.l.**

**Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.**

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

---

**Circolare informativa 10/2022.**

**Chiavari, 17 maggio 2022.**

**Ai gentili Clienti**

***I chiarimenti delle Entrate  
sui crediti d'imposta per acquisto  
di energia elettrica***

La **circolare 13/E/2022** dell’Agenzia delle entrate, pubblicata il 13 maggio scorso, contiene **chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022.**

La **panoramica di bonus fruibili** “*al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica ..., anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina*” comprende attualmente:

- **il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022**, ai sensi dell’**articolo 15 D.L. 4/2022**;
- **il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022**, ai sensi dell’**articolo 4 D.L. 17/2022**;
- **il credito d’imposta per “imprese non energivore”**, ai sensi dell’**articolo 3 D.L. 21/2022**.

I crediti d’imposta per “**imprese energivore**” sono destinati:

- alle “*imprese a forte consumo di energia elettrica*” come definite dall’articolo 3 D.M. 21.12.2017;
- che abbiano subito un **incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, calcolato rispettivamente fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (**credito relativo al primo trimestre 2022**) ovvero **fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (**credito relativo al secondo trimestre 2022**).

In relazione al **requisito soggettivo di “imprese energivore”** la **circolare 13/E/2022** chiarisce che per fruire del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti dell’articolo 3 D.M. 21.12.2017, è **necessaria la regolare e definitiva iscrizione nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022**, pena la restituzione delle somme utilizzate, maggiorate degli interessi.

Le “**imprese non energivore**” **dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, possono accedere al credito d’imposta** in presenza di un **incremento significativo del costo per**

**kWh**, calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Per quanto riguarda **l'incremento significativo** la circolare precisa quanto segue:

- **ai fini del calcolo del costo medio per kWh** della componente energia elettrica si tiene conto della voce in fattura **“spesa per la materia energia”** (**costi sostenuti per l'energia elettrica incluse le perdite di rete, il dispacciamento inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità e la commercializzazione**), non rilevando le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia;
- **è irrilevante che il prezzo di acquisto sia variabile per indicizzazione o predeterminato** in misura fissa;
- **per “sussidi”, da nettizzare nel calcolo, si intende “qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica”;**
- **in relazione al credito del primo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite alla data del 01.10.2019 si assume, come parametro di riferimento, 59,91 euro/MWh** (pari alla somma fra il valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso – PUN – e il valore di riferimento del prezzo di dispacciamento – PD – nell'ultimo trimestre 2019);
- **in relazione al credito del secondo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite alla data del 01.01.2019 si assume, come parametro di riferimento, 69,26 euro/MWh;**
- per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dal credito “imprese non energivore”, concorrono al calcolo anche i costi della componente energia eventualmente **sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.**

I crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica spettano nelle seguenti misure:

- **il credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al primo trimestre 2022 è pari al 20%** della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata;
- **il credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al secondo trimestre 2022 è pari al 25%** della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata o prodotta e autoconsumata, ai sensi **dell'articolo 4 D.L. 17/2022** come modificato dall'**articolo 5 D.L. 21/2022** che ha innalzato l'aliquota dal 20% al 25%;
- **il credito d'imposta per "imprese non energivore" relativo al secondo trimestre 2022 è pari al 12%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata.

**La circolare precisa che si considera spesa agevolabile** il costo individuato in fattura, sulla base dei consumi effettivi, con la voce "**spesa per la materia energia**", comprensiva di **costi per l'energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione** ed **escluso ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto**.

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano **sostenute ex articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, previo possesso delle fatture di acquisto**.

**I consumi stimati**, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, **non sono ammissibili** e sarà necessario fare riferimento ai **consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio**.

**I crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica sono utilizzabili:**

- esclusivamente **in compensazione in modello F24**, ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**;
- **entro il 31.12.2022**;
- con **facoltà di cessione solo per intero** secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli **articoli 3 comma 3 e 9, D.L. 21/2022**;
- **con disapplicazione dei limiti generali di compensazione**.

**Per quanto concerne l'utilizzo dei crediti** la **circolare 13/E/2022** precisa quanto segue:

- **il termine iniziale di fruizione** decorre dal momento di maturazione del credito e di sostenimento delle relative spese purché documentato da fatture e **può dunque essere antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento** (in coerenza con la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate l’11.04.2022);
- **l’utilizzo parziale di un credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata**, essendo ammessa solo la cessione “per intero”;
- **il cessionario** fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità del cedente e comunque **entro la data del 31.12.2022**.

Il documento di prassi rammenta infine:

- **l’irrilevanza fiscale** dei relativi contributi;
- **la cumulabilità** con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a **condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto**.

Nella seguente tabella si riepilogano i **codici tributo per l’utilizzo in compensazione** dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, istituiti con le **risoluzioni AdE 13/E/2022** e **18/E/2022**:

<b>Credito d’imposta</b>	<b>Codice tributo</b>	<b>Anno di riferimento</b>
<b><i>“Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”</i></b>	<b>6960</b>	<b>2022</b>

<p><b>“Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”</b></p>	<p><b>6961</b></p>	<p><b>2022</b></p>
<p><b>“Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.</b></p>	<p><b>6963</b></p>	<p><b>2022</b></p>

**Considerata la difficoltà della lettura della bolletta e in particolar modo l’identificazione dei parametri da considerare ai fini del calcolo del credito d’imposta, si invitano i Clienti a prendere contatto direttamente con l’Ufficio commerciale dei singoli Fornitori al fine di richiedere i dati specifici.**

Cordiali saluti

*Dr. Luigino Bottini*